



COMUNE DI MONTECATINI TERME

Provincia di Pistoia
Settore Servizi Sociali

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2025 – RISERVATO AI NUCLEI FAMILIARI CHE RIENTRANO IN ALMENO UNO DEI SEGUENTI CRITERI DI PRIORITÀ SOCIALE:

- **Presenza nel nucleo familiare di soggetto con invalidità superiore al 66% e/o portatori di handicap (come definito dalla legge 104/92 art. 3 comma 1)**
- **Presenza nel nucleo familiare di soggetto portatore di handicap grave (come definito dalla legge 104/92 art. 3 comma 3)**
 - **Nucleo familiare composto esclusivamente da genitore solo senza altri soggetti maggiorenni e da uno o più figli minorenni a carico (nel caso di genitori non residenti nella stessa abitazione il genitore solo, per avere il punto di priorità, dovrà essere munito di separazione legale)**
- **Presenza nel nucleo familiare di soggetto ultrasettantenne**

Indetto ai sensi:

- dell'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" che istituisce il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999 pubblicato sulla G.U. n. 167 del 19/07/1999;
- della Legge Regione Toscana n. 2 del 02/01/2019 "Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)" modificata dalle Leggi regionali n. 51 del 6 luglio 2020, n. 35 del 21 settembre 2021 e n. 36 del 23 luglio 2025;
- della Deliberazione di Giunta Regione Toscana n. 851 del 23/06/2025, avente ad oggetto: "Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98 – Criteri di accesso al contributo e procedure per la ripartizione, erogazione e rendicontazione delle risorse del Fondo e riparto delle risorse anno 2025 con la quale tra l'altro è stata revocata la DGR n. 402/2020 e approvato l'allegato "A" con il quale sono state confermate le modifiche attuate anche negli anni precedenti e si sono introdotte nuove disposizioni e precisamente:

- L'ammissibilità al contributo affitto in caso di contratti di locazione stipulati dalle Agenzie Sociali per la casa, che a sua volta abbiano locato l'alloggio al nucleo familiare richiedente il contributo;
 - Non cumulabilità del contributo affitto con la quota "B" dell'ADI (Assegno di Inclusione) e facoltà dei Comuni di respingere la domanda presentata, qualora risulti un membro del nucleo percettore della medesima misura (ADI);
 - Facoltà dei comuni di introdurre criteri di priorità sociale, che possono cambiare l'ordine delle domande in graduatoria e, solo in assenza di risorse statali, precludere l'accesso al bando;
 - Esclusione dal contributo relativamente ai contratti di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), di edilizia residenziale agevolata e appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - Entro il 31 ottobre di ogni anno i Comuni rendicontano alla Regione il fabbisogno dell'anno in corso riportando l'elenco dei soggetti richiedenti, indicando tra le altre cose l'eventuale presenza di soggetto ultrasettantenne nel nucleo;
- dell'allegato "B" alla Deliberazione di Giunta Regione Toscana n. 851 del 23/06/2025 che prevede per il Comune di Montecatini Terme risorse regionali pari a Euro 11.448,00;
 - del Decreto Regione Toscana n. 15307 del 04/07/2025 con il quale la Regione assegna e liquida al Comune di Montecatini Terme la risorsa di Euro 11.448,00 per l'erogazione dei contributi a integrazione dei canoni di locazione del Bando Comunale Anno 2025;
 - della Deliberazione di Giunta Comunale n. 229 del 13/08/2025 che, dato che per l'anno 2025 il Fondo statale per il sostegno al contributo affitti L. 431/98 non è stato finanziato dalla Legge di Bilancio così come avvenuto nei due anni precedenti e nonostante l'esiguità delle risorse complessive al momento a disposizione pari a Euro 11.448,00, prevede di uscire con il Bando anno 2025 riservato ai nuclei familiari che rientrano in almeno uno dei criteri di priorità sociale previsti dall'art. 1 lettera K. di questo stesso Bando;
 - della determinazione del Dirigente del Settore Servizi Sociali n. 546 del 20/08/2025 con la quale si approva il suddetto Bando.

IL DIRIGENTE

RENDE NOTO

Che a partire **dal 22/08/2025** e fino **alle ore 12.00 di lunedì 22/09/2025** i soggetti in possesso delle condizioni e dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione, **secondo quanto disposto nel presente bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.**

Le domande presentate entro tale termine daranno titolo, qualora determinino la collocazione in posizione utile nella relativa graduatoria definitiva, all'attribuzione del contributo ad integrazione dei canoni di locazione **versati a partire dal 1° gennaio 2025 o dalla data di decorrenza del contratto se successiva al 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025.**

Tale contributo sarà erogato nella misura stabilita dall'Amministrazione Comunale ai sensi del presente bando e/o con successivo atto, stante le risorse economiche a disposizione.

ART. 1 – REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

Per la partecipazione al presente bando è necessario il possesso da parte del richiedente e del nucleo familiare entro la data di scadenza del bando e comunque, in ogni caso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti e condizioni:

- A. Residenza anagrafica nel Comune di Montecatini Terme, nell'immobile per il quale si richiede il contributo.
- B. Cittadinanza:
 - Cittadinanza Italiana.
 - Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea e possesso di attestazione di regolarità di soggiorno.
 - **Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, a condizione di essere titolari di regolare permesso di soggiorno con validità non inferiore ad un anno, da allegare alla domanda, nel caso in cui il permesso di soggiorno fosse scaduto è necessario allegare alla domanda di contributo la ricevuta di rinnovo emessa entro 60 giorni dalla data di scadenza del permesso stesso.**

In caso di presentazione di dati incompleti e/o non corrispondenti alle risultanze anagrafiche la domanda potrà essere esclusa dal beneficio del contributo anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

- C. Essere titolari di regolare contratto di locazione ad uso abitativo come regolamentato ai sensi della Legge 431/98 e s.m.i., regolarmente registrato ed in regola con il pagamento dell'Imposta di registro annuale e/o assoggettato all'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 14/03/2011 n. 23, se è il caso eventualmente rinnovata, di un alloggio adibito ad abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente.
 - In caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale potranno essere presentati anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente.
 - Sono esclusi i contratti di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), di edilizia residenziale agevolata e appartenenti alle categorie catastali A/1 (Abitazioni signorili), A8 (Ville) e A9 (Palazzi con pregi artistici/signorili) come indicato nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 851 del 23/06/2025;
- D. Non essere titolari (da parte di tutti i componenti del nucleo familiare) di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 Km dal Comune in cui si è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia). L'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019.
- E. Non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore ad Euro 25.000,00. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente o componente del nucleo familiare. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta

Valore Immobili all'Estero). **Tali valori devono essere rilevabili dalla dichiarazione ISEE.** Il Comune si riserva la facoltà di procedere a effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate.

Le disposizioni di cui alle lettere D. ed E. non si applicano quando ricorrono le seguenti fattispecie:

- Coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- Titolarità di pro-quota di diritti reali su immobili dei quali sia documentata la non disponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi, anche se il valore catastale complessivo dell'immobile sia superiore al limite di Euro 25.000,00, data l'impossibilità da parte dell'ufficio di controllare direttamente a seguito di autodichiarazione la veridicità della stessa **per i cittadini comunitari (con esclusione dell'Italia) e non comunitari, l'attestazione dell'indisponibilità/inagibilità dell'alloggio deve essere rilasciata dalle autorità del Paese di origine, oppure dall'Ambasciata o Consolato del Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, che ne dichiari la conformità all'originale;**
- Alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente;
- Alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 del Codice di Procedura Civile.

Data l'impossibilità da parte dell'ufficio di controllare direttamente a seguito di autodichiarazione la veridicità della stessa, **i cittadini di paesi aderenti all'Unione Europea (con esclusione dell'Italia) e i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, dovranno produrre, in sede di presentazione della domanda di contributo per l'affitto, documentazione idonea, ovvero certificati o attestazioni rilasciati dalla autorità competente dello Stato estero di origine, anche dall'Ambasciata o Consolato del Paese di origine, debitamente legalizzati e tradotti in italiano nelle forme previste dalle leggi e dalle norme internazionali, che ne dichiari la conformità all'originale, nella quale si attesti che i componenti del nucleo familiare non siano titolari di diritti o quote parte di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di immobili ad uso abitativo ubicati nel paese di origine.**

In mancanza di tale certificazione la domanda sarà accolta con riserva con la possibilità di presentare tale documentazione, entro il termine perentorio del 31/01/2026.

Sono esentati dal richiedere al proprio paese di origine la certificazione di non avere diritti reali immobiliari o quote parte, i cittadini extracomunitari che hanno un permesso di soggiorno per "asilo politico", "protezione sussidiaria" o "motivi umanitari". Tali soggetti dovranno solo autocertificarlo nella domanda al Bando contributo affitto 2025. Gli status di "asilo politico", "protezione sussidiaria" o "motivi umanitari" devono essere certificati nei relativi titoli di soggiorno.

F. Di possedere un patrimonio mobiliare non superiore ad Euro 25.000,00. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

G. Di non superare il limite di Euro 40.000,00 come patrimonio complessivo. Quest'ultimo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio

mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascun componente come fissati dalle lettere E. e F.

- H. Essere in possesso di attestazione ISEE** calcolata ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e successive modifiche e integrazioni dalla quale risulti **un valore ISE** (Indicatore della Situazione Economica), aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati del mese di dicembre, **non superiore a Euro 32.456,72.**
- I.** Essere in possesso di certificazione ISEE completa in tutte le sue parti. **Non verranno accettate Dichiarazioni ISE/ISEE riportanti annotazioni di omissioni e/o difformità.**
- J.** Essere in possesso di attestazione ISEE dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) ed incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori sul valore ISE, calcolati ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e successive modifiche e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

FASCIA A

- **Valore ISE** uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2025 pari a **Euro 16.033,42** (così come stabilito dal punto 3.3 della Circolare INPS n.23 del 28/01/2025).
- Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

FASCIA B

- **Valore ISE** compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2025 (Euro 16.033,42) e l'importo di **Euro 32.456,72**
- Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.
- Valore ISEE non superiore al limite per l'accesso ERP, pari a Euro **16.500,00** (Tab. "A" L.R. 02/2019 e ss.mm.e ii.).

- K. Di rientrare in almeno una delle condizioni di disagio sotto indicate**, la relativa graduatoria sarà ordinata tenendo conto dei sotto indicati parametri di priorità sociale e del relativo punteggio:

- **Presenza di soggetti nel nucleo familiare con invalidità superiore al 66% e/o portatori di handicap** (come definito dalla legge 104/92 art. 3 comma 1) ...punti **1**;
- **Presenza nel nucleo familiare di soggetto portatore di handicap grave** (come definito dalla legge 104/92 art. 3 comma 3) ...punti **2**;
- **Presenza di soggetti nel nucleo familiare con invalidità superiore al 66% e/o portatori di handicap** (come definito dalla legge 104/92 art. 3 comma 1) **e di soggetto portatore di handicap grave** (come definito dalla legge 104/92 art. 3 comma 3) ...punti **3**;
- **Presenza nel nucleo familiare di due o più soggetti portatori di handicap grave** (come definito dalla legge 104/92 art. 3 comma 3) ...punti **4**, punteggio massimo attribuibile nel caso di compresenza nel nucleo familiare di invalidi, portatori di handicap e portatori di handicap grave;
- **Nucleo familiare composto esclusivamente da genitore solo senza altri soggetti maggiorenni e da uno o più figli minorenni a carico** ...punti **1**, nel caso di

genitori coniugati non residenti nella stessa abitazione il genitore solo, per avere il punto di priorità, dovrà essere munito di separazione legale;

- **Presenza di soggetto nel nucleo familiare ultrasettantenne** ...punti 1;
- **Presenza di soggetto nel nucleo familiare ultraottantenne** ...punti 2, complessivi e massimi per nucleo anche in presenza di più ultrasettantenni e/o ultraottantenni.

Il punteggio massimo attribuibile nel caso di compresenza nel nucleo familiare di invalidi, portatori di handicap e portatori di handicap grave è 4.

Il punteggio massimo attribuibile per l'età anagrafica è 2.

Il valore dell'incidenza canone/ISE non dà punteggio di priorità, ma incide, per tutti gli aspiranti, nel calcolo del contributo spettante.

Nel caso di parità dopo l'assegnazione dei punteggi di priorità sociale, si collocano con precedenza quelli con una più alta incidenza canone/ISE.

In presenza di ulteriore parità e in tutti gli altri casi di parità, la collocazione in graduatoria è effettuata in ordine al beneficiario più anziano di età.

Il contributo previsto dall'art. 11 della L. 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici erogati da qualunque Ente ed in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo.

ART. 2 – REDDITO E CANONE DI LOCAZIONE DI RIFERIMENTO

La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante dall'attestazione ISEE valida al momento della presentazione della domanda e avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE stessa di cui al D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i. ed entrata in vigore a partire dal 01/01/2015.

- I soggetti che dichiarano "**ISE zero**" o di **importo incongruo rispetto al canone di locazione** dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione **a pena di esclusione** le proprie fonti di sostentamento economico, se usufruiscono di contributo economico da parte dei servizi sociali del Comune e/o della Società della Salute della Valdinievole e/o da fonti di sostentamento che non risultino dalla dichiarazione ISEE. Nel caso in cui l'aiuto economico provenga da altri enti, associazioni e/o da persone fisiche (es. figli, genitori, parenti, amici), i soggetti che dichiarano "**ISE zero**" o **incongruo**, dovranno allegare **autodichiarazione rilasciata dal soggetto che presta l'aiuto economico** (nel caso di ente o associazione dal Responsabile della stessa) contenente oltre ai suoi dati anagrafici modalità e quantificazione economica dell'aiuto prestato. **In tal caso l'autodichiarazione dovrà essere accompagnata da copia della documentazione reddituale e da un documento di riconoscimento in corso di validità di chi presta aiuto economico** (nel caso di ente o associazione del Responsabile della stessa).
- Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato al netto degli oneri accessori, nonché da eventuali modifiche del contratto in corso di validità per l'anno 2025.
- **Il canone di locazione annuo al netto degli oneri accessori, da assumere come base di calcolo del contributo spettante, non potrà superare la soglia di Euro 6.600,00 annue** (come stabilito dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 229 del 13/08/2025).

- In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

ART. 3 – NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente Bando il nucleo familiare è quello definito dall'art. 3 del D.P.C.M. 159 del 05/12/2013, cioè il nucleo familiare composto o dal solo richiedente o dal richiedente e da tutti i componenti la famiglia anagrafica, ossia da tutti coloro che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di altro procedimento (comma 3, art. 3 del D.P.C.M. 159/2013).

I figli minori che convivono con il proprio genitore fanno parte del nucleo familiare al quale appartiene il genitore stesso.

ART. 4 – AUTOCERTIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI E DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'Art. 1 (esclusi i casi espressamente previsti dalla lettera E. del presente Bando).

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione saranno soggette a controlli e verifiche previste dallo stesso D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 5 – CALCOLO DEL CONTRIBUTO

Il calcolo del contributo spettante a ciascun soggetto avente diritto viene effettuato con riferimento ai criteri fissati dalle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 2 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 07/06/1999 ed è riferito al periodo di effettiva validità del contratto di locazione.

L'entità del contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e precisamente:

- a) Per i nuclei familiari con valore ISE non superiore a due pensioni minime INPS (Fascia A), l'entità del contributo corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% del valore ISE stesso, fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di Euro 3.100,00 annui per l'anno 2025.
- b) Per i nuclei familiari con valore ISE superiore di due pensioni minime INPS (Fascia B), l'entità del contributo corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% del valore ISE stesso, fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di Euro 2.325,00 per l'anno 2025.
- c) **L'erogazione del contributo spettante ai beneficiari non potrà essere inferiore a Euro 200,00**, così come stabilito dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 851 del 23/06/2025 e di Giunta Comunale n. 229 del 13/08/2025.
- d) Che il canone di locazione annuo al netto degli oneri accessori, da assumere come base di calcolo del contributo spettante, così come stabilito dal Comune di Montecatini Terme con Deliberazione di Giunta Comunale n. 229 del 13/08/2025 non potrà superare la soglia di Euro 6.600,00 annue.

- e) Il contributo a sostegno dei canoni di locazione verrà assegnato agli aventi diritto e collocati in graduatoria definitiva, in virtù delle risorse finanziarie disponibili;
- f) Il contributo previsto dall'art. 11 della L. 431/98 non può essere cumulato con altre erogazioni liquidate da qualunque Ente pubblico a titolo di contributo per il pagamento del canone di locazione o comunque come sostegno alloggiativo.
- g) La sussistenza di altri contributi economici per il sostegno alloggiativo deve essere autocertificata nella domanda di partecipazione al bando di concorso, nel caso che il richiedente benefici del contributo ex art. 11 L. 431/98, il contributo economico di qualsiasi Ente pubblico percepito per l'anno 2025 per il sostegno alloggiativo, come **l'emergenza abitativa comunale**, sarà da considerarsi a tutti gli effetti acconto e detratto dal contributo ex art. 11 L. 431/98 spettante.
- h) Il richiedente dovrà dichiarare anche per gli altri membri del nucleo familiare se sia risultato titolare di Assegno Di Inclusione di cui al D.L. n. 48/2023 convertito nella L. n. 85/2023. Qualora un componente del nucleo percepisca l'assegno di inclusione (ADI), il Comune di Montecatini Terme provvederà all'esclusione totale dal contributo affitto, così come dato facoltà dall'allegato "A" della deliberazione di Giunta Regionale n. 851 del 23/06/2025 e stabilito dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 229 del 13/08/2025.
- i) Il Comune successivamente all'erogazione dei contributi, provvederà all'inserimento delle somme erogate sul portale INPS – SIUSS Sistema Informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali (già Casellario dell'Assistenza).
- j) Il contributo affitto non è cumulabile ed è quindi incompatibile con la detrazione sull'affitto in fase di dichiarazione dei redditi relativi al medesimo anno (anno 2025) per tutti i componenti del nucleo familiare, come previsto dall'Agenzia delle Entrate. A tale scopo in domanda il richiedente dovrà rendere tale presa d'atto mediante apposita dichiarazione.

La collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo teorico riconosciuto.

Il contributo decorre dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 e comunque dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta. Per il calcolo del numero dei mesi non si tiene conto delle frazioni inferiori a 15 giorni.

L'ottenimento del contributo da parte di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza del diritto al contributo del presente bando a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

ART. 6 – FORMULAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA – RICORSI

L'esame delle istanze presentate, la redazione della graduatoria provvisoria e la pubblicazione della stessa nell'Albo Pretorio Comunale con le cautele di legge per la riservatezza dei dati ivi contenuti saranno effettuate dall'apposita Commissione del Settore Servizi Sociali formata dal Responsabile Funzionario E.Q. Dott. Emiliano Vezzani che la presiede, dai Funzionari Dott. Fabrizio Diciotti e Dott.ssa Buonaguidi Marta in qualità di membri, e dall'Istruttore Eva Di Monaco in qualità di segretario verbalizzante.

Avverso il provvedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria provvisoria è possibile presentare ricorso alla Commissione di cui sopra, entro 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale della graduatoria provvisoria, la Commissione decide entro i successivi 30 giorni, termine entro il quale sarà redatta la graduatoria definitiva.

ART. 7 – GRADUATORIA DEFINITIVA E PUBBLICAZIONE

Il Comune, con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Sociali procederà all'approvazione della graduatoria definitiva con relativa pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio del Comune di Montecatini Terme con le cautele di legge per la riservatezza dei dati ivi contenuti.

Tutta la documentazione sarà trasmessa nei termini stabiliti a Regione Toscana.

La collocazione in graduatoria non comporterà quindi automaticamente diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto **restando l'effettiva liquidazione subordinata all'ammontare delle risorse a disposizione.**

ART. 8 – ANNUALITÀ DEL CONTRIBUTO – RISORSE FINANZIARIE – EROGAZIONE

1. Il contributo ha durata annuale e corrisponde a quanto disposto dal decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, attuativo dell'art. 11 della legge 431/1998 e sarà erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili al momento pari a complessivi **Euro 11.448,00.**
2. Il Comune tramite il Settore Servizi Sociali e nel rispetto della graduatoria degli aventi diritto, provvederà all'erogazione del contributo spettante ai singoli beneficiari calcolato secondo i criteri di cui all'art. 6 del presente bando. La Deliberazione di Giunta Comunale n. 229 del 13/08/2025. ha stabilito che le risorse assegnate da Regione Toscana (Euro 11.488,00) saranno erogate esclusivamente ai beneficiari appartenenti alla Fascia "A". Se verranno stanziati ulteriori risorse da parte del Comune e se queste risulteranno sufficienti, una volta pagata l'intera Fascia "A", verrà effettuato anche il pagamento ai beneficiari appartenenti alla Fascia "B". La Deliberazione di Giunta Comunale n. 229 del 13/08/2025 non ha stabilito alcuna percentuale massima di calcolo **del contributo teorico spettante calcolato con le modalità previste dal presente Bando Comunale**, in quanto allo stato attuale non sono previsti stanziamenti di risorse comunali. Pertanto la misura di pagamento percentuale del contributo spettante alle Fascia A ed eventualmente anche alla Fascia B, sarà determinata con successiva Deliberazione di Giunta Comunale.
3. Al fine dell'erogazione del contributo, coloro che risulteranno collocati in graduatoria **dovranno presentare entro il 31 gennaio 2026:**
 - copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione per il periodo di riferimento (anno 2025) le quali dovranno essere completate con nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile del ricevente nonché affrancate con marca da bollo da Euro 2,00 e/o ricevute bancarie e/o postali qualora effettuate con bonifico, qualora al momento della liquidazione del contributo, risultino non presentate le ricevute relative a qualche canone di locazione comunque pagato, il contributo verrà ridotto non tenendo conto di tale mensilità, senza che all'Amministrazione possa essere imputata alcuna responsabilità;

- copia dell'attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta annuale di registrazione e/o cedolare secca;
 - comunicazione sulle modalità di versamento del contributo e consegna degli estremi del codice IBAN;
 - per i cittadini Comunitari (con esclusione dell'Italia) e non Comunitari, Certificazione del Paese di origine e/o Consolato e/o Ambasciata del paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi nel loro Paese di origine.
4. In assenza di tale documentazione l'Amministrazione Comunale provvederà alla dichiarazione di decadenza del relativo beneficio, senza che alla medesima possa essere imputata alcuna responsabilità. Le quote resesi disponibili saranno ridistribuite agli aventi diritto con scorrimento della relativa graduatoria.
 5. In caso di decesso del beneficiario, il contributo è assegnato agli eredi, i quali dovranno essere in possesso della certificazione necessaria – atto notorio o simili – che attesti il loro stato e delle ricevute fino alla data del decesso del beneficiario.
 6. Il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile, sarà erogato sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione che dovranno essere presentate entro il 31 gennaio 2026.
 7. Il contributo spettante al conduttore (sempre nel rispetto dell'ordine di graduatoria), può essere anche erogato al proprietario dell'abitazione, nel caso di morosità (art. 7 DL. 13/09/2004 n. 240 convertito in L. 269 del 12/11/2004 a modifica dell'art. 11 della L. 431/1998) purché ciò permetta la sospensione di una procedura di sfratto per morosità o quantomeno di rinviarlo per un periodo di tempo concordato, il locatore dovrà rilasciare e firmare dichiarazione in tal senso.
 8. **Il Comune successivamente all'erogazione dei contributi, provvederà all'inserimento delle somme erogate sul portale INPS – SIUSS Sistema Informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali (già Casellario dell'Assistenza).**
 9. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

ART. 9 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate sul modulo appositamente predisposto dal Settore Servizi Sociali del Comune di Montecatini Terme.
- **Termine per la presentazione delle domande: entro le ore 12.00 di lunedì 22/09/2025.**
- Le istanze, debitamente sottoscritte e correttamente compilate in ogni loro punto, devono indicare l'indirizzo anagrafico, eventuale indirizzo mail e numero telefonico al quale trasmettere le comunicazioni relative al bando, e dovranno essere corredate da: A) copia di documento di riconoscimento in corso di validità; B) nel caso di

cittadini extracomunitari copia di regolare permesso di soggiorno con validità non inferiore ad un anno, nel caso in cui il permesso di soggiorno fosse scaduto è necessario allegare alla domanda di contributo la ricevuta di rinnovo emessa entro 60 giorni dalla data di scadenza del permesso stesso; C) copia del contratto di locazione regolarmente registrato incluso rinnovo annuale e/o opzione cedolare secca; D) ricevuta di una mensilità di pagamento del canone di locazione del mese in corso o del precedente.

- Allegati eventuali: A) Certificazione invalidità – handicap; B) Certificazione del Paese di origine e/o Consolato e/o Ambasciata, legalizzata e tradotta in lingua italiana, che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi nel loro Paese di origine; C) Documentazione attestante la non disponibilità d'immobile ad uso abitativo nel caso di titolarità di pro-quota di diritti reali, per i cittadini comunitari (con esclusione dell'Italia) e non comunitari, l'attestazione dell'indisponibilità/inagibilità dell'alloggio deve essere rilasciata dalle autorità del Paese di origine, oppure dall'Ambasciata o Consolato del Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, che ne dichiara la conformità all'originale; D) Documentazione attestante la non disponibilità d'immobile ad uso abitativo assegnato in sede giudiziale per separazione e/o divorzio; E) Documentazione attestante la titolarità d'immobile ad uso abitativo dichiarato inagibile da parte delle autorità competenti; F) Documentazione attestante la titolarità d'immobile ad uso abitativo sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 del Codice di Procedura Civile; G) Documentazione per ISE Zero e/o Incongruo rispetto al canone di locazione; I) Separazione legale.

Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere compilate utilizzando il modulo di richiesta predisposto dal Comune. La modulistica sarà scaricabile dalla sezione "Notizie" del sito internet del Comune (www.comune.montecatini-terme.pt.it).

I richiedenti che presenteranno domande prive dei dati essenziali per la valutazione delle stesse saranno esclusi dalla graduatoria.

Le istanze, debitamente sottoscritte, dovranno essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione e potranno essere presentate:

A) **a mano al Settore Servizi Sociali** del Comune di Montecatini Terme in Via Manin n. 22, prendendo appuntamento telefonico ai numeri 0572/918402-404, il cittadino dovrà presentarsi **con tutte le fotocopie degli allegati**, B) **a mano all'Ufficio Protocollo Generale** del Comune di Montecatini Terme in Viale Verdi n. 46, il cittadino dovrà presentarsi con un **modulo di richiesta già stampato e compilato integralmente e con tutte le fotocopie degli allegati**, il personale incaricato dell'Ufficio Protocollo non fornirà alcuna assistenza per la compilazione del modulo di richiesta e/o confezione del plico, si limiterà alla sola protocollazione dell'istanza;

C) **spedita a mezzo del servizio postale, con Raccomandata A/R** all'indirizzo: Comune di Montecatini Terme, Viale Verdi n. 46 – 51016 Montecatini Terme, con indicazione sulla busta della dicitura "Contiene domanda di partecipazione al bando pubblico per la concessione di un contributo ad integrazione del canone di locazione L.431/98 anno 2025" e l'istanza dovrà pervenire entro le ore 12.00 di lunedì 22/09/2025. Non farà fede il timbro postale;

D) tramite **Posta Elettronica Certificata** PEC personale, all'indirizzo istituzionale: comune.montecatiniterme@postacert.toscana.it.

ATTENZIONE in tal caso, **la domanda e i relativi allegati dovranno essere firmati digitalmente dal richiedente.**

La mancanza di firma dell'istanza da parte del richiedente è causa non sanabile di esclusione della domanda presentata.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Legge 241/90, il Comune di Montecatini Terme non inoltrerà alcuna comunicazione personale di alcun tipo inerente il presente Bando, per cui i richiedenti non riceveranno alcuna comunicazione personale circa l'eventuale collocazione o esclusione nella graduatoria e circa l'eventuale pagamento o esclusione da esso per esaurimento risorse.

Nei casi di invio tramite PEC e presentazione a mano presso l'Ufficio Protocollo Generale il richiedente è tenuto a conservare la ricevuta di protocollo che permette di avere la certezza dell'effettivo invio della propria domanda e permette, al momento della pubblicazione delle graduatorie provvisoria e definitiva, di verificare la propria posizione.

Nel caso d'invio tramite Raccomandata A/R o tramite l'Ufficio Servizi Sociali il richiedente può informarsi sul numero di protocollo della propria istanza telefonando ai numeri 0572/918402-404, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

I richiedenti che presenteranno domande prive dei dati essenziali per la valutazione delle stesse saranno esclusi dalla graduatoria.

Per eventuali informazioni è possibile contattare il Settore Servizi Sociali del Comune di Montecatini Terme, tel. 0572/918402-404, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

ART. 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Fabrizio Diciotti, Funzionario Amministrativo del Settore Servizi Sociali.

ART. 11 – CONTROLLI E SANZIONI

- Ai sensi del DPR. n. 445/2000, del DPCM 5 dicembre 2013 n.159 e successive modificazioni, nonché della Deliberazione di Giunta Regionale n. 851 del 23/06/2025 spetta all'Amministrazione Comunale procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione.
- Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando le eventuali denunce alle Autorità competenti.
- I Comuni effettuano i controlli circa l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati e del rispetto degli obblighi previsti nel bando.
- La collaborazione della Guardia di Finanza, nell'ambito del Protocollo d'Intesa tra Regione Toscana e Anci Toscana, Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza e INPS Direzione Regionale Toscana, in merito alle prestazioni sociali agevolate è attivata sulla base di segnalazioni di nominativi da parte degli enti erogatori.
- Il Comune trasmette agli Uffici Territoriali della Guardia di Finanza gli elenchi degli aventi diritto relativi a casi particolari, che lo stesso ritenga oggetto di una più attenta valutazione.
- L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali e delle eventuali sanzioni amministrative secondo le normative vigenti.

ART. 12 – INFORMATIVA AI SENSI DEL GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)

- In merito al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Montecatini Terme – Viale Verdi n. 46, il Responsabile della protezione dei dati (RDP) è il Dott. Riccardo Narducci – mail: rdp@comune.montecatini-terme.pt.it.
- L'informativa completa contenuta sul modulo di domanda per la partecipazione al Bando appositamente predisposto dal Settore Servizi Sociali potrà essere consultata presso gli Uffici comunali e/o consultabile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune all'indirizzo www.comune.montecatini-terme.pt.it.

ART. 13 – NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento:

- all'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" che istituisce il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999 pubblicato sulla G.U. n. 167 del 19/07/1999;
- alla Legge Regione Toscana n. 2 del 02/01/2019 "Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)" modificata dalle Leggi regionali n. 51 del 6 luglio 2020, n. 35 del 21 settembre 2021 e n. 36 del 23 luglio 2025;
- alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 851 del 23/06/2025;
- al Decreto di Regione Toscana n.15307 del 04/07/2025;
- alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 229 del 13/08/2025.

Montecatini Terme, 22/08/2025

IL DIRIGENTE
Settore Servizi Sociali